COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

Telefono: 0862905463 fax: 0862905158 **E-mail:** comune.capitignano@postecert.it

COPIA

DETERMINA GENERALE N. 163

DETERMINA SEGRETARIO COMUNALE N° 24 del 09-04-2018

OGGETTO: Affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 14/03/2018, con la quale è stato demandato agli uffici competenti l'affidamento di un incarico di brokeraggio;

RILEVATO che l'attività di gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente, presenta profili sostanziale complessità, in particolare con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici;

ATTESO che nell'organico del Comune non sono presenti professionalità adeguate alle quali affidare l'attività di gestione delle assicurazioni dell'Ente;

RITENUTO pertanto, di dover ricorre ad operatore esterno qualificato, specializzato nel servizio di brokeraggio assicurativo;

EVIDENZIATO CHE:

- l'attività del broker rientra nell'ambito delle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, che consiste, ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati;
- che consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile ed amministrativa negli ultimi anni hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi;

TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dal broker all'Amministrazione, quali analisi e studio diretti all'individuazione dei rischi all'interno dell'ente (risk management), ricerca delle migliori condizioni contrattuali offerte dal mercato (indagini di mercato), predisposizione dei bandi di gara (capitolati, contratti), gestione dei contratti in corso (riscossione premi, gestione denunce, comunicazioni e sinistri) configurano, in senso lato, un servizio assicurativo;

RITENUTO pertanto, di procedere all'affidamento del servizio, per tre anni, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici;

VISTO l'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in base al quale *prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;*

VISTO l'art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prescrive la necessità di adottare, prima di procedere alla stipulazione di contratti, apposita determinazione a contrattare indicante:

a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO l'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che consente alle stazioni appaltanti di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

VISTO l'articolo 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che impone alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

RILEVATO che il servizio in oggetto non rientra in alcune delle fattispecie per cui vige l'obbligo di ricorso a convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip o altri soggetti aggregatori ex d.P.C.M. di cui all'art. 9, c. 3 del d.l. 66/2014, ex art. 1 c. 7 d.l. 95/2012 e d.m. 22.12.2015, ex l. 208/2015, art. 1, c. 512;

DATO ATTO che attualmente non vi sono convenzioni Consip attive per il servizio descritto;

DATO ATTO che si è provveduto alla verifica della presenza del servizio nel mercato elettronico della P.A. con esito negativo

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in base al quale, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RILEVATO che il servizio, per tipologia ed importo, rientra nel disposto dell'art. 36, c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016;

PRECISATO CHE:

- il "fine" che con il contratto s'intende perseguire è quello di garantire all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;

- il contratto ha per oggetto il servizio di *brokeraggio assicurativo*;
- si procederà tramite affidamento diretto ai sensi l'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- il contratto verrà stipulato secondo le forme in uso nel commercio;

EVIDENZIATO che l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere, né presente né futuro, per l'Amministrazione Comunale perché le prestazioni del broker vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento, una volta conclusi i contratti, da parte della società assicuratrice di una quota percentuale dell'unitaria provvigione che la compagnia è comunque tenuta a corrispondere alla propria rete agenziale e relativa ai premi di cui ai contratti conclusi, rimanendo il premio di polizza immutato;

VALUTATO positivamente il *Progetto di consulenza ed assistenza nella stipula e gestione di coperture assicurative* presentato dalla MEDIASS S.p.A, che vanta un'ampia esperienza con le pubbliche amministrazioni;

RITENUTO pertanto, di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo, alla MEDIASS S.p.A, con sede operativa in Pescara, piazza Ettore Troilo 12, iscritta presso l'IVASS con il numero B000190757, codice fiscale n. 10058870154 per un periodo di tre anni decorrenti dalla sottoscrizione del disciplinare allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale n. 11 del 26/09/2017 di attribuzione al Segretario comunale della responsabilità dell'Area Affari generali;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria effettuata, di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- di conferire alla MEDIASS S.p.A, con sede operativa in Pescara, piazza Ettore Troilo 12, iscritta presso l'IVASS con il numero B000190757, codice fiscale n. 10058870154, l'incarico di brokeraggio assicurativo;
- di approvare l'allegato *Disciplinare d'incarico quale broker di assicurazione*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che l'incarico avrà durata per un periodo di tre anni decorrenti dalla sottoscrizione del disciplinare di cui al punto precedente
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il Comune.

Il Responsabile
del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Elena
BUEMI

PUBBLICAZIONE

ATTESTO che la presente determinazione è stata pubblicata per giorni 15 all'Albo Pretorio Comunale con n°269

Capitignano, 09-04-2018

Il Responsabile
del Servizio
(F.to Dott.ssa Maria Elena
BUEMI)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 09-04-2018

Il Responsabile
del Servizio
Dott.ssa Maria Elena BUEMI